



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Francesco	BELSANTI	Presidente f.f., relatore
Paolo	BERTOZZI	Consigliere
Rosaria	DI BLASI	Primo Referendario
Anna	PETA	Referendario
Matteo	LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 18 gennaio 2024,

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie approvate nelle adunanze del 27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006, che ha precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni territoriali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la legge regionale n. 22/1998, poi sostituita dalla legge regionale n. 36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale di controllo, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di *“ulteriori forme di collaborazione”* tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Cons. Francesco Belsanti;

PREMESSO IN FATTO

Con nota trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al protocollo della Sezione in data 20 dicembre 2023, al n. 10398, il Sindaco del Comune di Campagnatico ha formulato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, l. 5 giugno 2003, n. 131, con riferimento ad una procedura di sospensione stipendiale.

La fattispecie concerne un dipendente (il Comune di Campagnatico ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti) sottoposto a misura cautelare con privazione della libertà personale ed al quale l’ente ha applicato il procedimento disciplinare non facoltativo ma obbligatorio. In regime di sospensione l’Ente ha dovuto applicare l’art. 27 comma 1 del CCNL 2018 e, successivamente, l’art. 5, che al comma 7, che prevedono la corresponsione al dipendente sospeso di una indennità pari al 50% della retribuzione base mensile oltre alla retribuzione individuale di anzianità e gli assegni del nucleo familiare c.d. *“assegno alimentare”*.

Ciò premesso l’Ente chiede se, dopo la riammissione in servizio e dopo la sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 comma 2 del c.p.p., possa procedere all’applicazione dell’art. 61 comma 8 CCNL 2018 e, pertanto, al pagamento del conguaglio stipendiale a favore dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo gli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre valutare in via preliminare i profili di ammissibilità, con riferimento sia alla legittimazione dell’organo richiedente (profilo soggettivo), sia all’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrata dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti (profilo oggettivo). Il legittimo esercizio della funzione consultiva presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale e astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di

controllo possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell'ente, ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri organi magistratuali.

Nel caso di specie, la richiesta di parere del Comune di Campagnatico deve ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto l'istanza di parere è stata formulata dal Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Sotto il profilo oggettivo la richiesta è, invece, da considerarsi inammissibile in quanto non riferibile alla materia della "contabilità pubblica", giacché essa riguarda la normativa concernente un procedimento disciplinare rimesso alla contrattazione collettiva.

Inoltre, non vengono posti dubbi interpretativi su una normativa specifica ma viene richiesto alla Sezione di individuare il provvedimento che l'ente dovrebbe adottare al termine di un procedimento disciplinare. La Sezione dovrebbe, pertanto, ingerirsi di un caso concreto nell'esplicazione di attività che attiene al merito delle scelte amministrative. Ipotesi questa da considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Campagnatico, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa a cura della Segreteria al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco dell'ente richiedente.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

Il Presidente f.f. relatore
Francesco Belsanti
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 29 gennaio 2024

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)